

È stata approvata la via definitiva la legge di conversione del Decreto Crescita che introduce le novità sulla Sabatini. Tale strumento prevede per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, la concessione alle PMI di un finanziamento bancario o leasing finanziario a cui si aggiunge un contributo del 2.75% annuo sugli investimenti ordinari maggiorato o del 3.575% annuo per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali. Tale intervento può beneficiare della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le PMI.

La misura Beni Strumentali "Nuova Sabatini", è l'agevolazione messa a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico con l'obiettivo di facilitare l'accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. La misura sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali a uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. Alla luce delle novità apportate dal Decreto Crescita, il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione i modelli aggiornati per presentare la domanda di accesso alla Nuova Sabatini.

Novità introdotte dal testo di conversione del Decreto Crescita

- **Importo massimo dei finanziamenti concedibili per singola impresa**

Innalzato da 2 a 4 milioni di euro l'importo dei finanziamenti concedibili a ciascun impresa agevolabili. Si precisa che le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1 maggio 2019 (data di entrata in vigore del citato decreto-legge n°34 del 30 aprile 2019), qualora comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello Sviluppo Economico, anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.

- **Erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.

- **Sostegno alla capitalizzazione delle imprese**

Incremento delle aliquote dell'agevolazione Nuova Sabatini rispettivamente pari a:

- 5% per le micro e piccole imprese;
- 3,575% per le medie imprese.

L'agevolazione è concessa nel caso di sostegno a processi di capitalizzazione delle imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del predetto finanziamento. Un futuro decreto MISE-MEF disciplinerà le modalità attuative.

Soggetti Beneficiari	Imprese classificate di dimensione micro, piccola e media (PMI).
Requisiti Soggettivi	<p>Le imprese alla data di presentazione della domanda devono avere i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sede operativa in Italia (sono ammesse anche le società con sede legale all'estero purché l'impresa abbia una sede operativa in Italia). Le imprese estere, con sede in uno Stato Membro e che non hanno una sede operativa in Italia, possono presentare domanda di agevolazione. In tal caso, in sede di trasmissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, l'impresa estera dovrà altresì attestare l'avvenuta attivazione all'interno del territorio nazionale della sede operativa presso la quale ha realizzato l'investimento e la conseguente iscrizione al Registro delle Imprese di riferimento; • Regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese ovvero nel Registro delle Imprese di pesca; • Nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; • Non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o

	<p>depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell'art. 2 del Regolamento (UE) n. 702/2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, al punto 5 dell'art. 3 del Regolamento (UE) n. 1388/2014 e per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell'art. 2 del Regolamento (UE) 651/2014.
Requisiti Oggettivi	<p>Possono essere finanziati gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, fatti salvi gli investimenti relativi al settore agricolo che possono essere avviati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.</p> <p>Per avvio dell'investimento s'intende la data d'inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori, in quanto non rientrano tra le spese finanziabili. In caso di acquisizioni, per "avvio dei lavori" s'intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.</p>
Settori Ammessi	Sono ammessi tutti i settori produttivi compresi quelli della pesca e dell'agricoltura.
Settori Esclusi	<p>Sono escluse le imprese operanti nei seguenti settori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industria carboniera; • Attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007); • Fabbricazione di prodotti di imitazione o sostituzione del latte o dei prodotti lattiero – caseari.
Investimenti Agevolabili	<p>Sono ammessi alle agevolazioni gli investimenti avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai benefici e conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. A tal fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni.</p> <p>L'investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento a un'unica unità produttiva. Qualora l'impresa voglia acquisire beni riferiti a più sedi operative, deve presentare, per ciascuna di esse, una distinta domanda di accesso alle agevolazioni.</p> <p>Le imprese operanti nei settori agricolo, forestale e zone rurali possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiali o immateriali nelle aziende; • Nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli. <p>Le imprese operanti nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura possono accedere ai benefici per la realizzazione dei seguenti investimenti che devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del Regolamento (UE) n. 1388/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Volti a migliorare l'efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici; • Volti alla realizzazione dei porti di pesca, luoghi di sbarco, sale per la vendita all'asta e ripari di pesca; • Produttivi nel settore dell'acquacoltura; • Alla commercializzazione; • Nel settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. <p>Per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e ittici l'ammissibilità ai benefici è subordinata al rispetto di eventuali restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario previste nell'ambito delle specifiche organizzazioni comuni di mercato.</p> <p>Per le imprese operanti in settori non ricompresi tra quelli suindicati gli investimenti devono essere riconducibili a una delle seguenti tipologie di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 651/2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Creazione di un nuovo stabilimento; • Ampliamento di uno stabilimento esistente; • Diversificazione della produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi; • Trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; • Acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> - Lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; - Gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; - L'operazione avviene a condizioni di mercato.

Importo minimo e massimo degli investimenti	L'importo complessivo dell'investimento non può essere inferiore a 20.000€ né superiore a 4 milioni di euro. Non sono ammissibili singoli beni d'importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell'IVA. Per le operazioni di leasing finanziario il costo ammesso al finanziamento è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario.
Investimenti non agevolabili	Non sono ammessi investimenti connessi all'esportazione e a interventi che comportano l'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
Spese ammissibili	<p>Le spese ammissibili riguardano l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuove di fabbrica a uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell'articolo 2424 del codice civile e destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.</p> <p>Nel settore dei trasporti le spese relative l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili limitatamente alle imprese che esercitano attività diverse da quelle del trasporto merci su strada e del trasporto aereo.</p> <p>I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. "Industria 4.0" che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto dalla legge 232 dell'11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all'interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n. 14036 e s.s.mm.ii. alla luce delle novità introdotte dall'articolo 1, comma 32, legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018).</p> <p>Con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è adeguato l'elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.</p> <p>Nell'elenco aggiornato dei beni immateriali riconducibile al Piano Nazionale Industria 4.0 vengono inseriti anche quelli in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche e i sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell'e-commerce. Sono queste alcune delle novità contenute nell'elenco dei beni immateriali (allegato E) rientranti tra gli investimenti sul cui importo viene applicato, ai fini del calcolo del contributo, un tasso di interesse pari al 3,575 % aggiornato al MISE.</p> <p>Al fine di facilitare le imprese nell'accesso alla misura agevolata, la circolare introduce, altresì, alcune semplificazioni in merito alla documentazione da allegare alle domande di agevolazioni e alle richieste di erogazione. Alla luce delle novità introdotte dalla circolare del MISE, dal 16 agosto 2018, bisognerà utilizzare il nuovo modulo di domanda per l'accesso all'agevolazione per i beni strumentali Sabatini ter. Sono, inoltre, specificati alcuni aspetti inerenti alle modalità di svolgimento dei controlli documentali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dalle imprese nell'ambito delle richieste di erogazione.</p>
Spese non ammissibili	<p>Sono escluse le seguenti spese:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terreni e fabbricati (incluse le spese per opere murarie); • Impianti eolici; • I beni già consegnati "in prova" o "conto visione" presso l'acquirente; • Impianto elettrico e idraulico, non avendo una propria autonoma funzionalità, ovvero non sono separabili dal bene stesso e sono iscrivibili come adattamento locali tra "altre immobilizzazioni immateriali"; • Macchine completamente rigenerate e ri – targate con marcatura "CE", in quanto non possono essere considerate "nuove di fabbrica"; • Immobilizzazioni in corso e acconti; • Commesse interne; • Macchinari, impianti e attrezzature usati; • Di funzionamento; • Imposte e tasse tra cui l'IVA; • Scorte; • Costi relativi al contratto di finanziamento.
Documentazione antimafia	<p>La concessione del contributo è subordinata all'acquisizione della documentazione antimafia per le agevolazioni che superano la soglia di 150.000€, corrispondenti a un finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Superiore a 1.943.699€ nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all'acquisto di beni strumentali oggetto di "investimenti ordinari"; • Superiore a 1.486.199€ nel caso in cui tutto il finanziamento sia destinato all'acquisto di beni strumentali oggetto di "investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti".

Tipologia ed entità agevolazione	<p>Le PMI accedono a un finanziamento bancario o in leasing finanziario cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero.</p> <p>Inoltre le PMI hanno la possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese sul finanziamento bancario concesso, con priorità di accesso. Per le richieste di ammissione all'intervento del Fondo presentate dal 14 giugno 2017, si applica ai fini dell'accesso alla garanzia il modello di valutazione basato sulla probabilità d'inadempimento delle imprese. Il modello è basato sull'attribuzione alle imprese di una "probabilità d'inadempimento" con conseguenziale collocamento delle stesse in una specifica classe di valutazione utile per determinare il merito credito. È applicato alle PMI diverse da quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre 3 anni prima della richiesta di ammissione al Fondo. Non sono ammesse alla garanzia le PMI con una probabilità d'inadempimento superiore al 9.43%.</p>
Entità agevolazione	<p>Finanziamento che può coprire fino al cento per cento degli investimenti ammissibili d'importo compreso tra 20.000€ e 4milioni di euro, concesso dalle banche e dagli intermediari finanziari convenzionati. Il finanziamento deve avere durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento o di leasing, comprensiva del periodo di preammortamento o di pre-locazione. Non sono pertanto ammessi i finanziamenti di durata superiore a 5 anni.</p> <p>Contributo da parte del MISE nel limite dello stanziamento annuale di bilancio previsto che copre parte degli interessi a carico delle imprese sui finanziamenti bancari concessi dalle banche. Il contributo è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali al tasso annuo del:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2,75% per gli investimenti ordinari; - 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
Cumulabilità	<p>Le agevolazioni concesse dalla Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia. • Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili. • Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del Regolamento (UE) n. 1388/2014 o con altri aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014. <p>Si chiarisce che a maggior ragione le agevolazioni della Nuova Sabatini possono coesistere sugli stessi beni con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale (iper/super ammortamento e credito d'imposta) applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare "aiuti di Stato" e non concorrono, quindi, a formare cumulo.</p>
Normativa di riferimento	<p>Decreto direttoriale n. 1338 del 28 gennaio 2019</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disposta, a partire dal 7 febbraio 2019, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie pari a 480 milioni di euro. • A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie, con il decreto direttoriale n. 1337 del 28 gennaio 2019, è disposto altresì l'accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di dicembre 2018 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse disponibili. L'accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche. Inoltre, le domande inviate dalle imprese alle banche/intermediari finanziari entro il 4 dicembre 2018 possono essere oggetto di prenotazione da parte dei medesimi istituti a partire dal 1 febbraio 2019. • Per le nuove domande che verranno presentate a partire dal 7 febbraio, rimane confermata la tipologia di contributo concesso, pari al 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, e un contributo maggiorato del 30% pari al 3,575% annuo, per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultra larga, cyber security, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio Frequency Identification e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. <p>Circolare direttoriale 31 luglio 2017, n. 95925</p> <ul style="list-style-type: none"> • La circolare apporta integrazioni alla circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 e ss.mm.ii recante i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

- Le integrazioni si riferiscono ai termini per il sostenimento delle spese di “interconnessione” e “integrazione”, nel caso di richieste di contributo a fronte degli investimenti materiali in tecnologie digitali elencati nella prima sezione “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti” dell’allegato 6/A alla suddetta circolare n. 14036.

Circolare n. 8/2017 Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale

- La circolare approva le modifiche e le integrazioni delle condizioni di ammissibilità e delle disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di Garanzia. Le modifiche al Fondo di Garanzia si applicano esclusivamente ai finanziamenti per l’acquisto di beni strumentali “Nuova Sabatini”. Pertanto, per le richieste di ammissione all’intervento del Fondo presentate dal 14 giugno 2017, si applica ai fini dell’accesso alla garanzia il modello di valutazione basato sulla probabilità d’inadempimento delle imprese di cui alla lettera M della Parte VI delle Disposizioni Operative aggiornate. È inoltre operativo il “Portale Rating per le imprese”, destinato alle imprese, ai consulenti e a tutti gli operatori interessati al Fondo di Garanzia diversi da banche, confidi e intermediari abilitati alla presentazione delle richieste di ammissione al Fondo stesso. Attraverso il Portale Rating è possibile effettuare simulazioni per verificare l’ammissibilità di un’impresa sulla base del modello di rating del Fondo oppure inserire i dati di uno o più bilanci di un’impresa che possono successivamente essere utilizzati da banche, confidi e intermediari durante la compilazione di una richiesta di ammissione al Fondo.

Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 e Circolare 24 febbraio 2017, n. 17677

- Le circolari forniscono alcuni chiarimenti in relazione alle modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi relativi alla Nuova Sabatini.
- Le principali modifiche apportate riguardano:
 - Sostituzione dell’elenco dei beni materiali rientranti tra gli “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti” per i quali si applica la maggiorazione del contributo pari al 30% rispetto a quanto previsto dal Decreto Interministeriale 25 gennaio 2016 per gli investimenti ordinari. Per le domande di agevolazione presentate prima della pubblicazione della Circolare 9 marzo 2017, n. 22504, si continuerà a fare riferimento, a fronte di investimenti in beni materiali rientranti tra gli “investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”, all’elenco dei beni di cui all’allegato 6/A alla Circolare 24 febbraio 2017, n. 17677.
 - Viene sostituito il punto 8.7 della Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036 dal seguente: con riferimento al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dell’art. 2 del Regolamento (UE) n. 1388/2014, che prevede la non applicabilità dello stesso in caso di progetti con spese ammissibili superiori a 2 milioni di euro e aiuti d’importo superiore a 1 milione di euro per beneficiario e per anno.
- Si rammenta dall’1 marzo 2017 il MISE ha fissato il termine per la presentazione delle domande per l’accesso ai contributi per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese (PMI) riferite agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Le banche / intermediari finanziari trasmetteranno, a partire dal 1 aprile 2017, le richieste di prenotazione del contributo al Ministero dello Sviluppo Economico.

Fasi e procedure di accesso ai benefici

PMI

La PMI si deve rivolgere a una banca o intermediario finanziario nel caso di operazioni di leasing finanziario convenzionato e presenta una richiesta di finanziamento per l’acquisto o l’acquisizione di macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa e attrezzature nuovi di fabbrica a uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.

Banca / Intermediario Finanziario

La banca / intermediario finanziario esamina la richiesta e delibera il finanziamento, verifica la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva e la completezza della documentazione trasmessa dalle PMI e trasmette al Ministero richiesta di prenotazione del contributo. La banca / intermediario finanziario ha facoltà di concedere il finanziamento alle PMI mediante l’utilizzo della provvista resa disponibile da CDP, ovvero mediante diversa provvista. Il finanziamento, la cui stipula deve necessariamente avvenire successivamente alla data di presentazione della domanda, deve avere le seguenti caratteristiche:

1. Essere deliberato a copertura degli investimenti e fino al 100% degli stessi;
2. Avere durata massima, comprensiva di un periodo di preammortamento o di pre-locazione non superiore a dodici mesi, di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell’ultimo bene;
3. Essere deliberato per un valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a quattro milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria.

La banca o l’intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può ridurre l’importo e/o

rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa.

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia.

Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione del contributo la banca / intermediario finanziario stipula il contratto di finanziamento con la PMI:

- Lo eroga in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento;
- Nel caso di leasing finanziario lo eroga al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene. Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene. Inoltre l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

MISE

Il MISE, entro 30 giorni, dal ricevimento della richiesta da parte della banca / intermediario finanziario, adotta il provvedimento di concessione del contributo nel quale definisce:

- L'ammontare degli investimenti ammissibili;
- Le agevolazioni concedibili;
- Il piano di erogazione;
- Gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria.

Il provvedimento di concessione viene trasmesso contestualmente alle PMI e alla relativa banca / intermediario finanziario. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento ottenuto, è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.

PMI

La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne che nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall'impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata nella circolare, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi delle banche / intermediari finanziari aderenti alla convenzione. La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato alla circolare attuativa e deve essere sottoscritta, a pena d'invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale.

Alla domanda di agevolazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- Nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa, copia dell'atto di procura e del documento d'identità del soggetto che rilascia la procura;
- Nel caso in cui l'impresa sia associata / collegata, prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa;
- Nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000€, le dichiarazioni sostitutive di atto notorio in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia rese dai soggetti sottoposti a verifica.

Il mancato utilizzo dei predetti schemi o l'invio con modalità diverse da quelle indicate costituiscono motivo di irricevibilità della domanda. La sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non procedibilità e possono essere oggetto di richiesta di integrazioni da parte della banca / intermediario finanziario, ferma restando la validità della data iniziale di trasmissione della domanda.

Le integrazioni devono essere fornite entro trenta giorni dalla data della richiesta, pena la decadenza della domanda. È fatto divieto di presentare più di una domanda di agevolazione a fronte dello stesso investimento.